

COMUNE DI BITTI
PROVINCIA DI NUORO



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

DISCIPLINARE DI GARA

Rev. 01 del 5 febbraio 2019

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PRESTAZIONI GEOLOGICHE, REDAZIONE DI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LE OPERE MINORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BITTI – INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MURMUSA

CUP: D91B18000530002 –CIG: 77500610A9



Sommario

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1 Oggetto.....	7
3.2 Prestazione principale	7
3.3 Suddivisione in lotti	7
3.4 Importo stimato dei lavori e categorie delle opere	7
3.5 Importo a base di gara soggetto a ribasso.....	8
3.6 Finanziamenti	8
3.7 Pagamenti.....	8
4. TERMINI PER LA REDAZIONE DEI SINGOLI LIVELLI DI PROGETTAZIONE	9
4.1 Termini	9
4.2 Adeguamenti/ integrazioni/ modifiche progettuali	9
4.3 Elaborati progettuali.....	9
4.4 Penali	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 Requisiti di idoneità professionale (D.M. 263/2016, art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del codice)	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, art. 83, comma 1, lett. b) e All. VII, parte I, del Codice)	15
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice).....	15
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	20
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili.....	21
8. AVVALIMENTO	22
9. SUBAPPALTO.....	23
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	24
11. SOPRALLUOGO.....	27
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28



13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
15.1 Domanda di partecipazione.....	31
15.2 Documento di gara unico europeo.....	33
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	35
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA.....	42
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	46
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	47
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	47
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	50
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tempo	50
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	52
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	52
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	53
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	54
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	55
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	58
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	58



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

1. PREMESSE

La presente revisione 01 del 5 febbraio 2019 del Disciplinare di Gara scaturisce dalla parziale errata applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Come enunciato nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.minambiente.it>), si rileva che i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono dunque definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione **e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.**

L'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti", che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Attualmente sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti, **TRA LE QUALI NON FIGURA LA TIPOLOGIA OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA** (inquadrate quale *infrastrutture viarie o strade*, che risulta in corso di definizione ed adozione), pertanto risulta non applicabile il CAM EDILIZIA, denominato "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

Al fine di rispettare il dettato normativo, il soggetto economico dovrà pertanto produrre l'offerta tecnica in conformità a quanto stabilito nel presente disciplinare, specificatamente tenendo conto delle modifiche apportate nei paragrafi 16 e 18.

A seguito della variazione apportata, al fine di garantire a tutti i soggetti interessati a formulare offerta di calibrare l'offerta tecnica in conformità a quanto enunciato, la scadenza è prorogata fino al giorno **25 febbraio 2019, ore 12:00.**

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Bitti, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'appalto per



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la redazione degli studi di fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, prestazioni geologiche, redazione di studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica dell'intervento denominato "Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti – Intervento di ricostruzione del ponte Murmusa", come meglio esplicitati negli Schemi di Contratto e negli elaborati "Determinazione dei Corrispettivi".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 259 del 27 dicembre 2018 e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, Codice) e delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 138 del 21 febbraio 2018 (di seguito "Linee Guida n. 1").

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Bitti (Codice ISTAT 091009)

CIG 77500610A9 – CUP: D91B18000530002

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è l'ing. Emanuele Argiolas, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bitti - tel. 0784 418 031 - fax 0784 414 308 - e-mail: ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it.

Pubblicità: Conformemente a quanto disposto dall'art. 36, comma 9, del Codice e dal D.M. 02.12.2016, il Bando di Gara è pubblicato su:

- ✓ Albo pretorio del Comune di Bitti <http://www.comune.bitti.nu.it/index.php>;
- ✓ Portale SardegnaCAT, <https://www.sardegncat.it/>;
- ✓ Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <https://www.serviziopubblici.it>;
- ✓ Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Il presente Disciplinare di gara e la modulistica;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- Documento Preliminare alla Progettazione;
- Determinazione dei corrispettivi;
- Schema di contratto;
- Patto di integrità;

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione, sui siti internet sopra indicati.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo del Comune di Bitti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella redazione degli studi di fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, prestazioni geologiche, redazione di studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica per la realizzazione delle "Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti - Intervento di ricostruzione del ponte Murmusa", come meglio specificato negli schemi di Contratto. Tali servizi sono identificati nel modo che segue:

Denominazione	Riferimento CPV
Servizi di consulenza in ingegneria strutturale	71312000-8

3.2 Prestazione principale

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, costituiscono prestazione principale tutte quelle relative alle opere della categoria S.04 di cui alla tabella del successivo paragrafo 3.4.

3.3 Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti.

3.4 Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori oggetto dei servizi da affidare è pari €. 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00), comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla tav. Z - 1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, specificato come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	500.000,00	8,253055 6100%



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

Costo complessivo dell'opera : € 500.000,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

3.5 Importo a base di gara soggetto a ribasso

Il corrispettivo complessivo a base di gara di ciascun lotto, IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice, del DM 17/06/2016, è pari a € 105.342,56, come dettagliato negli elaborati "Determinazione dei corrispettivi".

Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura. Il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa ed invariabile. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

3.6 Finanziamenti

L'appalto è finanziato a valere su fondi dell'Assessorato dei Lavori Pubblici regionale avente ad oggetto il PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A TERMINI DI LEGGE REGIONALE N. 6/2016, ART. 10, COMMI 2 E 3 (D.G.R. 39/12 DEL 09/08/2017 E D.G.R. 40/38 DEL 01/09/2017), Intervento f.40 Bitti – mitigazione del rischio idrogeologico – sistemazione idraulica del rio Giordano a seguito della riprogrammazione delle somme già erogate per la realizzazione dell'intervento denominato "Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti", dando attuazione alle Deliberazioni di G.R. con Determinazione 38715/1641 della Direzione Generale del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche;

3.7 Pagamenti

Il corrispettivo del servizio verrà pagato secondo le modalità previste nello schema di Contratto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.



4. TERMINI PER LA REDAZIONE DEI SINGOLI LIVELLI DI PROGETTAZIONE

4.1 Termini

I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione di ciascun lotto, sono i seguenti:

- a) progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero minor tempo offerto in sede di gara comunque non inferiore a 24 giorni in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016);
- b) progetto definitivo: 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ovvero minor tempo offerto in sede di gara comunque non inferiore a 48 giorni in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016);
- c) progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo (ovvero minor tempo offerto in sede di gara comunque non inferiore a 24 giorni in ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016).

La Stazione Appaltante si riserva l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

4.2 Adeguamenti/ integrazioni/ modifiche progettuali

L'Affidatario è tenuto ad introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, il tutto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. I tempi necessari per le eventuali integrazioni/modifiche non dovranno essere superiori a quanto offerto per la predisposizione dei singoli livelli progettuali.

4.3 Elaborati progettuali

Gli elaborati dovranno essere forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee firmate in originale oltre ad una copia elettronica in formato digitale (dwg/dxf/dwf/doc/docx/mos/pwe/pcf o similari) firmata digitalmente.

4.4 Penali

Verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento dell'importo



contrattuale. Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV corrispondenti e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con specificazione delle



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente dovrà, quindi, espressamente indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

È fatto divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I medesimi divieti sussistono per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è sia socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263.

I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
- d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.



6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Sono escluse le società di professionisti e società di ingegneria concorrenti che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. 263/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità", costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice (cfr. ex plurimis delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale (D.M. 263/2016, art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del codice)

1. in caso di professionisti singoli o associati:
 - a) possesso di laurea magistrale in ingegneria o in architettura o altro titolo equipollente;
 - b) possesso di laurea magistrale in ingegneria idraulica;
 - c) possesso di laurea in geologia;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- d) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
2. in caso di società di professionisti e società di ingegneria: possesso di organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.).
 3. in caso di società di ingegneria: oltre a quanto previsto dal precedente punto 2, disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
 4. in caso di raggruppamenti temporanei: ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, è obbligatoria la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
 - un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti di cui sopra, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito.
 5. in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE: possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;



6. in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili: oltre a quanto previsto nei precedenti punti, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7. per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, art. 83, comma 1, lett. b) e All. VII, parte I, del Codice)

8. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, per un importo pari a quello dei servizi da affidare corrispondente a € 105.342,56 (euro centocinquemilatrecentoquarantadue/56), CNPAIA ed I.V.A. escluse; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV, Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice)

9. espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto specificato nelle tabelle che seguono:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità G	Costo Categorie(€) V	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L. 143/49	DM 18.11.71
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	500.000,00	IX/b	III

10. svolgimento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi c.d. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento e pertanto pari a quanto specificato nelle tabelle che seguono:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità G	Costo Categorie(€) V	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione			L. 143/49	DM 18.11.71
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	200.000,00	IX/b	III

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti 9 e 10 è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici con l'esibizione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, con l'esibizione dell'originale o copia autentica dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati ovvero del certificato di collaudo, inerenti il



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

11. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 2015 - 2016 - 2017 (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al successivo punto 13, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto;
12. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura non inferiore al numero delle professionalità di cui al successivo punto 13, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto;
13. STRUTTURA OPERATIVA: i concorrenti devono disporre delle professionalità minime di seguito indicate:
 - a) n. 1 ingegnere o architetto, con Laurea magistrale, responsabile della progettazione;
 - b) n. 1 ingegnere idraulico;
 - c) n. 1 geologo;
 - d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

per un totale di n. 4 professionalità minime.

Si precisa che è possibile che alcune delle professionalità minime richieste vengano ricoperte da un numero minore di 4 soggetti, purché gli stessi siano in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per l'esecuzione dell'incarico più di un professionista, nel qual caso dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

I professionisti persone fisiche che l'operatore economico intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:

- componente del RTP partecipante;
- componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua o di consulente a progetto.

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti 11. 12. e 13. la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

14. PRECISAZIONI

- a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- b) verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare/ progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di progettazione e direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
- c) come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ai fini della dimostrazione dei requisiti, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la Stazione Appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- d) ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.6.2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; pertanto, nell'ambito della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per le categorie "Edilizia", "Strutture" e "Viabilità" e non si estende alle categorie "Impianti" in quanto, in tali casi, nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;
- e) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- f) i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- g) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;

- h) in caso di raggruppamenti temporanei, non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;
- i) i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del medesimo Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. Tale obbligo si ritiene assolto con l'indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L'obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali;
- j) ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei suindicati requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che svolge le prestazioni relative alle opere della categoria V.02 riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato,



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'Albo regionale (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1.6. deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società di professionisti e di ingegneria;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 7.2.8., ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3.9., ai servizi cd. di punta di cui al precedente paragrafo 7.3.10., al numero medio annuo di personale tecnico di cui al precedente paragrafo 7.3.11. e alle unità minime di tecnici di cui al precedente paragrafo 7.3.12, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, alle seguenti condizioni:

- a) la mandataria deve possedere tali requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- b) in caso di raggruppamento di tipo verticale, il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3.9. riferito alla classe e categoria di lavori di maggiore importo deve essere posseduto dalla mandataria nella misura del 100%;
- c) il requisito relativo ai servizi cd. di punta di cui al precedente paragrafo 7.3.10 non è frazionabile e, quindi, per ogni classe e categorie deve essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta. Il requisito relativo alle professionalità minime di cui al precedente paragrafo 7.3.13. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferme restando le precisazioni del precedente paragrafo 7.3.

7.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure nell'Albo delle Società Cooperative (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'Albo regionale (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1.6., deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti relativi al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 7.2.8., ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 7.3.9. e ai servizi cd. di punta di cui al precedente paragrafo 7.3.10., devono essere posseduti dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del medesimo Codice, al fine della qualificazione economico finanziaria e tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli



posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

I requisiti relativi al numero medio annuo di personale tecnico di cui al precedente paragrafo 7.3.11., alle unità minime di tecnici di cui al precedente paragrafo 7.3.12., e alle professionalità minime di cui al precedente paragrafo 7.3.13., sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, giusto art. 47, comma 1, del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 7 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 7 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Unione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile Unico del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per i servizi per il quale è ammesso il subappalto, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Si precisa che:

- a) la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo;
- b) l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- c) il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere;
- d) la verifica delle condizione di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto.



Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti, per i servizi diversi da quelli previsti dall'art. 93, comma 10 del Codice, deve essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% riferito al corrispettivo a base d'appalto per il servizio di direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice e precisamente di importo pari a € 794,67;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Bitti; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria del Comune di Bitti; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "Comune di Bitti: cauzione provvisoria procedura aperta per l'affidamento degli studi di fattibilità, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, prestazioni geologiche, redazione di studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica in relazione all'intervento Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti – Intervento di ricostruzione del ponte Murmusa" deve essere trasmessa nella busta "A - Documenti amministrativi". Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, o dell'aggregazione di rete ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli art. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara sono in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'immobile oggetto di progettazione è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì, solo di mattina, previa prenotazione da fare inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo e-mail: ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it e riportando i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, indirizzo pec, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà poi essere allegato nella busta "A - Documentazione amministrativa".

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati



in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In considerazione dell'importo della gara, i concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutta la documentazione di gara dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante tramite la piattaforma di negoziazione Sardegna CAT. Non saranno ritenute valide alcun'altra forma di trasmissione di plichi e pertanto si procederà all'automatica esclusione degli aspiranti concorrenti che trasmettano la documentazione in forme differenti dalla piattaforma Sardegna CAT.

La trasmissione telematica tramite la Centrale Regionale di Committenza garantirà la riservatezza della documentazione inviata.

Pertanto i soggetti economici che aspirano a partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente procedere all'iscrizione presso la piattaforma telematica di negoziazione, sempre disponibile presso il seguente link: https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.

Tutta la documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2019 (11/02/2019), presso il **tender_209474** attivato presso la piattaforma web



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

<https://www.sardegnaecat.it/>, codice gara in busta chiusa (RDO) rfq_330160, denominato *Opere minori di messa in sicurezza del territorio comunale di Bitti – Intervento di ricostruzione del ponte Murmusa.*

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente quanto presente nella piattaforma, che automaticamente attesterà il giorno e l'ora di ricezione della documentazione. Pertanto il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che tutta la documentazione informatica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti tenuti a farlo, attestandone l'autenticità della paternità originaria e provenienza dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione della stessa.

La documentazione di gara dovrà essere suddivisa secondo l'ordinamento stabilito dalla Stazione Appaltante nella piattaforma di gara e sarà suddivisa in tre buste:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica e temporale”

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono aggiornare la documentazione caricata in piattaforma. In maniera automatica, la Stazione Appaltante considererà valida la documentazione disponibile nella piattaforma alla scadenza della procedura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (Modello 1), il DGUE (Modello 2), le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avvalimento (Modello 3) e per la formulazione dell'offerta economica e temporale (Modello 4), potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in piattaforma dalla Stazione Appaltante.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- ✓ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✓ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✓ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, digitalmente, preferibilmente secondo il Modello 1, quivi allegato sub 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- ✓ nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- ✓ nel caso studio associato, da tutti i professionisti associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- ✓ nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero. Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2, 3) e 6), si consiglia di utilizzare l'apposito Modello 2, quivi allegato sub 2 come parte integrante e sostanziale.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE, oltre che dal concorrente singolo, deve essere presentato:



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) dichiara di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. 263/2016;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto stesso;
6. dichiara di accettare il Patto di integrità;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

7. (in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list") dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione e allega il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
13. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

14. ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE, dichiara di:

(in caso di professionisti singoli o associati)

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, e geologia, precisandone gli estremi;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto, precisandone gli estremi;

(in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.);

(in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 7.1.2., disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto, precisandone gli estremi;

(in caso di raggruppamenti temporanei) disporre, precisandone gli estremi, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;

(in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE) essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 7.1.2., 7.1.3. ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

(per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

disporre - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo 7.2.8. - di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, per un importo pari a quello dei servizi da affidare;

aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo 7.3.9. - servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi c.d. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, precisandone gli estremi;

aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando di gara, in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo 7.3.10. - due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

i servizi da affidare (servizi c.d. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, precisandone gli estremi;

(per i soggetti organizzati in forma societaria) avere utilizzato negli ultimi tre anni - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo 7.3.11. - un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste, oppure, in caso di coincidenza in capo al responsabile ingegnere della progettazione edile e architettonica di tutte le professionalità;

(per i professionisti singoli e associati) disporre - in proprio, se partecipa in forma individuale oppure, in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, se partecipa in forma congiunta, nel rispetto delle misure previste dal precedente paragrafo 7.3.12. - di un numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in una misura non inferiore al numero delle professionalità minime richieste, oppure, in caso di coincidenza in capo al responsabile ingegnere della progettazione edile e architettonica di tutte le professionalità;

disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento dei servizi in oggetto, precisando per ciascuna delle seguenti professionalità, i nominativi, i dati anagrafici e le abilitazioni dei professionisti che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'incarico, nonché la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, del Codice:



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- a) n. 1 ingegnere, architetto o altro titolo equipollente, responsabile della progettazione;
 - b) n.1 ingegnere idraulico;
 - c) n. 1 geologo;
 - d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- per un totale di n. 4 professionalità minime.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella busta amministrativa:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

3. copia conforme della certificazione che giustifichi la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del



D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA

La Busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti, per la valutazione dei quali si fa riferimento al successivo paragrafo 18.1.

A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

DOCUMENTAZIONE TECNICA illustrativa di massimo tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente (intendendosi tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

ATTENZIONE:

a) non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;

b) per ogni intervento dovrà essere predisposta la seguente tabella informativa:

COMMITTENTE	DESCRIZIONE INCARICO	DATA CONFERIMENTO INCARICO	PERIODO PRESTAZIONE	DATA ULTIMAZIONE O APPROVAZIONE SERVIZIO O AVANZAMENTO	PRESTAZIONE (barrare con la x la casella corrispondente)	IMPORTO LAVORI
						S.04 €
					<input type="checkbox"/> PP/PFTE	
					<input type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO	
					<input type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO	
					<input type="checkbox"/> DIREZIONE LAVORI	
					<input type="checkbox"/> C.S.P.	
					<input type="checkbox"/> C.S.E.	

c) per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di:

- 2 (due) cartelle per la Relazione descrittiva;
- 3 (tre) fogli in formato standard di elaborati grafici;
- 2 (due) stampe in formato standard per la documentazione fotografica;

d) per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A3 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.); per stampe in formato standard si intendono le foto riportate in fogli A4; non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;

e) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

RELAZIONE TECNICA illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico.

La relazione dovrà illustrare in particolare i seguenti punti:

B1 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

B2 Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori e all'attività di controllo in cantiere.

B3 Modalità di esecuzione del servizio di Coordinamento della sicurezza.

B4 Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi.

B5 Eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale messo a gara.

ATTENZIONE:

- la relazione tecnica illustrativa deve essere contenuta entro il numero massimo di 15 (quindici) cartelle e di 5 (cinque) fogli in formato standard di elaborati grafici;
- per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A3 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici, i sommari e le copertine;
- le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere;
- le proposte presentate devono essere concrete, fattibili e non condizionate al verificarsi di eventi estranei: non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tantomeno proposte equivoche o alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione; in caso contrario, la proposta non sarà valutata e verrà attribuito il coefficiente zero;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- Pena l'immediata esclusione, dalla relazione non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

C CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI

C1 – Capacità tecnica dei progettisti:



~~Copia di ATTESTATO in corso di validità rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che certifichi il cd. professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici.~~

C2 - Miglioramento prestazionale del progetto:

RELAZIONE TECNICA che illustri le modalità con cui si prevede il ~~raggiungimento~~ **miglioramento** delle prestazioni ambientali, **minimizzando l'impatto ambientale dell'opera, considerando la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione dell'opera (intero ciclo di vita).** ~~al di sopra della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D.M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017.~~

ATTENZIONE:

- la relazione tecnica illustrativa deve essere contenuta entro il numero massimo di 15 (quindici) cartelle e di 5 (cinque) fogli in formato standard di elaborati grafici;
- per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "cartella", "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A3 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici, i sommari e le copertine;
- le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere;
- le proposte presentate devono essere concrete, fattibili e non condizionate al verificarsi di eventi estranei: non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tantomeno proposte equivoche o alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione; in caso contrario, la proposta non sarà valutata e verrà attribuito il coefficiente zero;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- Pena l'immediata esclusione, dalla relazione non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

L'offerta tecnica composta dalla documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta in formato elettronico PDF.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Nella busta "C - Offerta economica e temporale" dovrà essere caricato, a pena di esclusione, l'offerta prezzo, da rendersi secondo il Modello 4 quivi allegato sub 4, contenente l'indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, IVA e CNPAIA esclusi;
- b) in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola: eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre nella busta "C - Offerta economica e temporale" dovrà essere caricato, a pena di esclusione, l'offerta tempo, da rendersi secondo il Modello 4 quivi allegato sub 4, contenente l'indicazione della riduzione percentuale con riferimento al tempo massimo di espletamento dell'incarico di progettazione pari a complessivi 120 giorni naturali e consecutivi di cui:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- progetto definitivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell'Unione;
- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell'Unione.

ATTENZIONE:

- a) a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai tempi di progettazione posti a base di gara;
- b) la riduzione percentuale va indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
- d) la riduzione percentuale è indicata con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola: eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;



e) In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20,00% (venti per cento), pena l'esclusione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1	
ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica - temporale	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA					
N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - CAPACITÀ PROFESSIONALI	35	A1	<p>Professionalità e adeguatezza dei servizi pregressi relativi alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione.</p> <p><i>Criteri motivazionali:</i> <i>Si riterranno più adeguate quelle offerte (schede relative a ciascuno dei massimo tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità) il cui contenuto consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, in quanto dimostra:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di realizzare opere nel più elevato rispetto dell'intento di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione;</i> ○ <i>che il concorrente ha svolto ruoli di CSP con modalità che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di realizzare opere nel più elevato rispetto dell'intento di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione.</i> <p><i>Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, sarà maggiormente premiato il concorrente che, a</i></p>	20



Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
				<i>dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenti progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che siano strumentali alla prestazione dello specifico servizio.</i>	
			A2	Professionalità e adeguatezza servizi pregressi relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione. <i>Criteria motivazionali: Si veda il criterio motivazionale A1, ma riferito alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione.</i>	15
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE	40	B1	Modalità di esecuzione del servizio di progettazione <i>Criteria motivazionali: La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative a proposte di linee guida di progetto evidenziando le principali soluzioni tecniche di approfondimento progettuale su cui verteranno i successivi livelli di progettazione.</i>	10
			B2	Modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori con riguardo all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori e all'attività di controllo in cantiere. <i>Criteria motivazionali: La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative specificatamente a: 1. le modalità di esecuzione del servizio di esecuzione delle opere con riguardo all'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo in cantiere; 2. le modalità di interazione/ integrazione con la committenza; 3. la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.</i>	10
			B3	Modalità di esecuzione del servizio di Coordinamento della sicurezza. <i>Criteria motivazionali: La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative specificatamente a: 1. le azioni e le soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche della sicurezza nelle lavorazioni, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; 2. le modalità di esecuzione del servizio in fase di progettazione ed esecuzione; 3. le modalità di interazione/ integrazione con la committenza; 4. la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di coordinamento, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.</i>	5
			B4	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi. <i>Criteria motivazionali: La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relative alle risorse umane e strumentali messe a disposizione con particolare riferimento alle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e specificatamente riferite a: 1. all'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio,</i>	5



Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
				<p>amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. Verrà valutata anche l'individuazione delle figure che svolgeranno le azioni di collegamento con gli enti preposti al rilascio di pareri.</p> <p>2. modalità di sviluppo e gestione del progetto inerente agli strumenti. La valutazione si riferirà alle proposte di risorse strumentali che verranno utilizzate nell'espletamento dell'incarico, non in maniera generica, ma tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'incarico stesso; software di disegno, software per l'integrazione delle progettazioni specialistiche, software di modellazione strutturale, software BIM – Building Information Modeling, software di computistica, etc., il cui utilizzo dovrà essere descritto e contestualizzato all'incarico di cui al presente disciplinare.</p>	
			B5	<p>Eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale messo a gara.</p> <p><i>Criteria motivazionali:</i> Verrà valuta la soluzione proposta in base all'impatto di esecuzione dei lavori (semplicità della soluzione), all'eshaustività delle analisi di tutti gli aspetti interferenti (sia tecnici che assistenziali), finalizzate a migliorare l'economicità, l'efficacia, la durabilità, la manutentabilità e la qualità ambientale dell'intervento, senza incrementare il costo complessivo dell'opera.</p>	10
C	PRESTAZIONI SUPERIORI AD ALCUNI O TUTTI I CRITERI AMBIENTALI MINIMI	5	C1	<p>Capacità tecnica dei progettisti</p> <p><i>Criteria motivazionali:</i> Verrà attribuito un punteggio premiante se all'interno delle risorse umane impiegate nell'appalto, sarà presente un professionista in possesso di ATTESTATO, in corso di validità, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che certifichi il cd. professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici.</p>	2
			C2	<p>Miglioramento prestazionale del progetto</p> <p><i>Criteria motivazionali:</i> Verrà attribuito un il punteggio premiante al progetto che prevede il raggiungimento delle prestazioni ambientali al di sopra della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D.M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017 per "L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI". l'implementazione di soluzioni volte al miglioramento delle prestazioni ambientali, minimizzando l'impatto ambientale dell'opera, già a partire dalla fase di progettazione, nonché di esecuzione e accantieramento, per concludere con la manutenzione dell'infrastruttura (intero ciclo di vita).</p>	3
					5

N.B. 1: non sono previsti punteggi quantitativi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45 punti per il punteggio tecnico complessivo**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel



caso in cui, al termine della riparametrazione, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle lettere A e B e ai relativi sub criteri della tabella n. 2, è attribuito un coefficiente sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" eseguito sulla base della scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 6: 1 - nessuna preferenza; 2- preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima*) e della matrice triangolare, in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	Trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Ottimo	0,8	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Buono	0,6	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Discreto	0,4	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Modesto	0,2	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Assente o irrilevante	0,0	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Quanto all'elemento di cui alla lettera C della tabella n. 2 cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tempo

Quanto all'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



Tabella n. 3 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
D	OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico	Max 10 punti
	<i>Criteri motivazionali: Sarà considerata migliore l'offerta con il maggior ribasso percentuale unico sul corrispettivo posto a base d'asta, pari a € 105.342,56 (euro centocinquemilatrecentoquarantadue/56), CNPAIA ed I.V.A. escluse;</i>	
E	OFFERTA TEMPO - Riduzione percentuale sui tempi di progettazione	Max 10 punti
	<i>Criteri motivazionali: Sarà considerata migliore la massima riduzione percentuale offerta sul tempo massimo di espletamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva pari a complessivi 120 (centoventi) giorni, di cui: - progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 (trenta) giorni. - progetto definitivo: 60 (sessanta) giorni; - esecutivo: 30 (trenta) giorni. FARE MOLTA ATTENZIONE: In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20% (ventipercento).</i>	
Totale		Max 20 punti

Quanto all'elemento di natura quantitativa di cui alla lettera D della tabella n. 3, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

Quanto all'elemento di natura quantitativa di cui alla lettera E della tabella n. 3, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$D_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

dove:

D_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

T_i = la riduzione percentuale sul tempo massimo di espletamento dell'incarico formulata dal concorrente *i*-esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo;



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20,00% (venti per cento).

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

n = è il numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno;

\sum = è il simbolo della Sommatoria.

RIPARAMETRAZIONE Considerata la soglia di sbarramento di cui al precedente paragrafo 18.1, al fine di evitare anomale restrizioni alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione, si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre offerte.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15, del Codice.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13 febbraio 2019, alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Bitti, sita Bitti, piazza Giorgio Asproni, 47 e vi potranno partecipare i legali



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante e tramite comunicazione a mezzo piattaforma telematica di negoziazione. Parimenti per le successive sedute pubbliche.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP,- che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.



Comune di Bitti

SERVIZIO TECNICO

Piazza Giorgio Asproni, 47

08021 BITTI (NU)

Tel.: 0784 418 031 – Fax: 0784 414 308

www.comune.bitti.nu.it – ufficiotecnico@pec.comune.bitti.nu.it

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Emanuele Argiolas